

<div><div>UNIONE MADONIE Sede Legale Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA) Tel. 0921.684111 - Fax 0921.641050 - CF.: 96020670822 - P.IVA : 05745210822 SETTORE TECNICO Tel. 0921.992419 PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it E-Mail: settore-tecnico@unionemadonie.it</div></div>	<div>IL RUP Geom. Pietro La Placa</div>												
<div><div>Technoside s.r.l. SERVIZI DI INGEGNERIA via Trieste 21 95030 Gravina di Catania tel +39.095.7500609 fax +39.095.8360370 info@technoside.it www.technoside.it</div></div>	<div>IL PROGETTISTA Ing. Pierluca Lombardo</div>												
COMUNI DI GERACI SICULO - SCLAFANI BAGNI - COLLESANO													
<div>Titolo progetto REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PIATTAFORME DI TRATTAMENTO DI BIOMASSA LIGNOCELLULOSA E AGRICOLA IN FILIERA CORTA CIG 811259010E CUP B82C19000030006 PROGETTO ESECUTIVO</div>	<div>Titolo elaborato SCHEMA DI CONTRATTO IMPIANTI BIOMASSA</div> <div><div>COD. 2815</div><div>DATA settembre 2024</div></div> <div><div>Tav.</div><div>E.13</div><div>File</div></div>												
<div>AGGIORNAMENTI</div> <table><tr><th>REV.</th><th>DATA</th><th>CAUSALE</th></tr><tr><td>01</td><td>settembre 2024</td><td>Aggiornamento prezzi 2024</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	REV.	DATA	CAUSALE	01	settembre 2024	Aggiornamento prezzi 2024							
REV.	DATA	CAUSALE											
01	settembre 2024	Aggiornamento prezzi 2024											
<div>REDATTO:</div>	<div>Il presente documento è proprietà della Technoside s.r.l. E' vietata ogni riproduzione non autorizzata ai sensi di legge</div>												

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI FORNITURE

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni

C.d.A.	D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)
Capitolato	Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni", adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016), recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Sono riportati gli articoli ancor vigenti del dpr 207/2010 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (dlgs 36/2023).
Amministrazione o committente	Amministrazione, Ente o Azienda appaltante
Appaltatore o esecutore	Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
UNIONE MADONIE

N. Repertorio

N. Raccolta

**CONTRATTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI IMPIANTI A
BIOMASSA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PIATTAFORME DI
TRATTAMENTO DI BIOMASSA LIGNOCELLULOSA E AGRICOLA IN FILIERA CORTA**

L'anno il giorno del mese di in (Prov.) presso la sede del innanzi a me nella qualità di senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig., nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
- Dall'altra: il Sig., nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di Euro di cui Euro per lavori a base di appalto ed Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro
- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito).
- Che a seguito di (*indicare la procedura di affidamento*), il cui verbale è stato approvato con atto n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (*singola, associata o consorzata*) per il prezzo complessivo netto di Euro, tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell'importo di Euro relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: alle rispettive date del
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
- Che
.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1-SC
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto delle forniture precedentemente descritte. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art. 2-SC
AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € (Euro e centesimi), al netto del ribasso offerto del% ed al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad € (Euro e centesimi).

Il contratto è stipulato "a corpo". I prezzi unitari inseriti nell'Elenco Prezzi allegato, ribassati della percentuale offerta in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali.

Art. 3-SC
INDICAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

La fornitura che forma oggetto dell'appalto può riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni contenute negli elaborati tecnici posti a base di gara e che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione di n.3 impianti di trattamento di biomassa, derivante dagli sfalci di potatura, per la produzione di pellet da installare all'interno dei capannoni dei comuni di Geraci Siculo, Sclafani Bagni e Collesano, nell'ambito del progetto di "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PIATTAFORME DI TRATTAMENTO DI BIOMASSA LIGNOCELLULOSA E AGRICOLA IN FILIERA CORTA".

L'importo totale della fornitura si intende "a corpo" ed è disciplinato dal quadro economico illustrato di seguito:

ATTREZZATURE	N.	Imp. Unitario	IMPORTI	% su (c)
1 Impianto biomassa	3	€ 488.231,70	€ 1.464.695,10	100,0%
c. Importo totale attrezzature			€ 1.464.695,10	100,0%
Costi per la sicurezza			-€ 1.000,00	-0,1%
Importo a base d'asta			€ 1.463.695,10	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LE ATTREZZATURE				
1. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE (art. 113 co. 2 D.L.vo 50/16)			€ 23.435,12	1,6%
2. ONERI GARA ANAC			€ 600,00	0,0%
3. IVA SULLE ATTREZZATURE (22% di c)			€ 322.232,92	22,0%
d. Importo totale somme a disposizione			€ 346.268,04	23,6%
			TOTALE € 1.810.963,14	

Art. 4-SC
NOMINA DELL'ESECUTORE

• (Nel caso di imprenditore individuale)

Si dà atto che l'Appaltatore ha concorso alla gara d'appalto, come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio il contratto, fatto salvo quanto previsto dallo stesso decreto legislativo in tema di subappalto.

• (Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi o di aggregazioni)

Si dà atto che il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) aggiudicatario dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa con sede in qualificata per la categoria e classifica, fornita dei requisiti di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e designata dal raggruppamento quale capogruppo.

• (Nel caso di consorzi)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione della fornitura, a norma delle disposizioni

vigenti, all'impresa/e con sede a ad esso consorziata/e per le opere di categoria e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando, a norma dell'art. 94, comma 1, del Regolamento, la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione.

• (Nel caso in cui in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell'istituto del subappalto)

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto e con riguardo alle seguenti categorie.

Categoria Classifica Importo € (Euro)%

Categoria Classifica Importo € (Euro)%

Art. 5-SC

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura/ufficio territoriale della Provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Viene acquisita e allegata al presente contratto la documentazione antimafia prevista dal D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata da in data consistente in (1)

Art. 6-SC

DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F –Limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento e dal Codice degli Appalti.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di attuazione previsto dall'art. 5 del Codice degli Appalti (parte in vigore).
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, con modifiche apportate dal Regolamento del Codice dei contratti, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
- D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 – Forme in materia ambientale (Codice dell'ambiente) (2).
- D. Min. Svil. Ec. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di impianti all'interno degli edifici, con modifiche introdotte dal D.M. 19 maggio 2010.
- D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro. (3)

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e ss.mm.ii.

(2) Con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs.vo 16 gennaio 2008, n. 4, dal D. Min. TT. e M. 16 giugno 2008, n. 131, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 e dal D.Lgs.vo 29 giugno 2010, n. 128 e s.m.i. (ultimo aggiornamento alla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

(3) Con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 7-SC
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

- a) - Il Capitolato Generale.
- b) - Il Capitolato tecnico (nel presente documento anche denominato Capitolato speciale d'appalto).
- c) - L'Elenco dei prezzi unitari.
- d) - Le polizze di garanzia.

I documenti sopraelencati possono non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato d'oneri e l'elenco prezzi unitari, purché vengano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. Pertanto si allegano al presente contratto gli elaborati di cui ai superiori punti b) e d);

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dell'esecuzione del contratto si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso della fornitura.

Art. 8-SC
VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore qualora non disposta dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal C.d.A.

Il mancato rispetto di tale disposizione, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i medesimi.

Alle condizioni e alle modalità dal Regolamento, ad eccezione di quanto previsto dal Codice, l'esecutore, durante il corso della fornitura può proporre al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario del contratto. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione del contratto così come stabilito nel relativo programma.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'Appaltatore.

Alle condizioni e alle modalità previste dal Regolamento la stazione appaltante, può sempre ordinare l'esecuzione del contratto in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite del Regolamento e del Codice, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 9-SC
**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
PENALE PER IL RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati la fornitura in appalto resta fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto ⁽⁴⁾. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili ⁽⁵⁾.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato Speciale d'Appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli

⁽⁴⁾ La penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.

⁽⁵⁾ La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell'Organo di collaudo (ove costituito).

scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale ⁽⁶⁾.

Art. 10-SC

ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 9-SC e nel successivo art. 11-SC del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

- a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche forniture o adempimenti entro determinati tempi;
- b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle forniture sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo art. 12-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dell'esecuzione del contratto.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione della fornitura sarà introdotta nello Stato Finale. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Regolamento, il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 11-SC

CONSEGNA

11.1-SC Generalità

La consegna verrà effettuata non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

La consegna sarà effettuata con le modalità eventualmente prescritte dal C.S.A..

Il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto alla consegna dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto alla consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

11.2-SC Consegna frazionata

Non è prevista consegna frazionata.

11.3-SC Inizio della fornitura

L'esecutore darà inizio alla fornitura e nel caso di sospensione o di ritardo per fatti imputabili a esso stesso, resta fermo lo sviluppo del cronoprogramma previsto per la fornitura.

11.4-SC Caso di ritardata consegna

Ai sensi dell'art. 153, comma 8, del Regolamento, qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento, lo stesso avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 157 del Regolamento.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del Regolamento.

Art. 12-SC

PROGRAMMA DELLA FORNITURA

12.1-SC Programma

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, del codice, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, un programma esecutivo, nel quale siano riportate, per ogni fornitura, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 199, comma 2 del Regolamento, il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie forniture, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto. Tale programma verrà sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto e sarà vincolante per l'Appaltatore.

12.2-SC Penale

Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell'importo competente alle forniture di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 12.1, sarà applicata una penale giornaliera dello **0,1% (zerovirgolauno percento)** sull'importo netto competente alle forniture considerate.

Art. 13-SC

ORDINE DELLE FORNITURE

L'Appaltatore ha facoltà di effettuare le forniture nel modo ritenuto più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dell'esecuzione del contratto, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del contratto ed agli interessi dell'Amministrazione.

Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma della fornitura.

L'operatore economico aggiudicatario del presente appalto ha l'onere di interfacciarsi direttamente con l'appaltatore dei lavori di realizzazione dei siti produttivi in cui devono essere installati gli impianti a biomassa, al fine di concertare tutta la logistica relativa alle tempistiche di fornitura, modalità di scarico merce in cantiere, movimentazione, posa in opera ed installazione a perfetta regola d'arte, compresi i necessari allacci, collaudi e relative certificazioni di legge.

Art. 14-SC

SOSPENSIONI E RIPRESE DELLE FORNITURE

14.1-SC Generalità

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali ⁽⁷⁾ impediscano in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dell'esecuzione del contratto, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento, nei limiti dello stesso Regolamento.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

14.2-SC Sospensione parziale

Nel caso di sospensione parziale, si applica quanto previsto dal Regolamento.

14.3-SC Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle sopra esposte saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 160 del Regolamento, ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

14.4-SC Ripresa della fornitura

Nel verbale di ripresa sarà indicato, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, il nuovo termine contrattuale.

14.5-SC Contestazioni dell'Appaltatore

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa. Qualora lo stesso non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procederà a norma dell'art. 190 del Regolamento.

(7) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d) del C.d.A., queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Art. 15-SC
CAUZIONE DEFINITIVA

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di €
(Euro e cent.) pari al% dell'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 123,
comma 1, del C.d.A.. Tale garanzia risulta redatta secondo la "Polizza Tipo" di cui al D.M. Attività Produttive-
Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data
.....
.....

Ai sensi del Regolamento, l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

Ai sensi del C.d.A., la cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16-SC
COPERTURE ASSICURATIVE

16.1-SC Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della fornitura, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione ⁽⁸⁾.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

16.2-SC Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

Ai sensi del C.d.A. e del Regolamento, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa Contractors All Risks" (CAR) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ⁽⁹⁾.

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di € (Euro/00). Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a €. (Euro/00) ⁽¹⁰⁾.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura.

16.3-SC Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature, impianti ed impermeabilizzazioni

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza di cui al precedente punto sarà sostituita da una polizza di garanzia che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni, apparecchiature ed impianti in garanzia ed agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Questo per la durata del periodo di garanzia previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

⁽⁸⁾ Tali disposizioni non si applicano alla fattispecie di cui all'art. 133, comma 1-bis del Codice degli Appalti.

⁽⁹⁾ La polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (CAR) e deve prevedere specificatamente l'indicazione che tra le persone coperte da assicurazione si intendono compresi i rappresentanti o gli incaricati dell'Amministrazione autorizzati all'accesso in cantiere componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

⁽¹⁰⁾ Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000 ed un massimo di Euro 5.000.000.

- *(Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ⁽¹¹⁾*

16.4-SC Assicurazione indennitaria decennale

Ai sensi dell'art. 126 del Regolamento, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi e autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale, ove necessaria, viene stabilito nella somma di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00.) ⁽¹²⁾. Il massimale per la polizza di responsabilità civile decennale viene stabilito nella somma di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ⁽¹³⁾.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze. Si richiamano comunque e si intendono qui trascritte tutte le condizioni particolari e le esclusioni di cui allo "Schema Tipo 2.4" approvato con il D.M. n. 123/2004.

Art. 17-SC

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi generali di cui agli artt. 5 (con esclusione del comma 1) , 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché quelli, ulteriori, specificati negli allegati Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco dei prezzi unitari.

- *(Nel caso sia previsto un compenso a corpo per gli oneri di Capitolato Speciale e di Elenco prezzi o per altri oneri particolari)*

Art. 18-SC

ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO

Non sono previsti compensi a corpo per gli oneri di Capitolato Speciale e di Elenco prezzi o per altri oneri particolari

18.1-SC La vigilanza e guardiania del cantiere ⁽¹⁴⁾

Non è richiesta la vigilanza e guardiania del cantiere.

- *(Ove siano eventualmente previsti compensi a rimborso per gli oneri di Capitolato speciale e di Elenco o per altri oneri particolari)*

Art. 19-SC

ONERI SOGGETTI A RIMBORSO

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell'Appaltatore all'attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento:

19.1-SC La vigilanza e guardiania del cantiere

Non prevista

19.2-SC L'approntamento di un laboratorio di cantiere

Non previsto.

⁽¹¹⁾ Ai sensi dell'art. 129, comma 2, del C.d.A.

⁽¹²⁾ Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale non deve essere inferiore al 20% dell'opera realizzata e non superiore al 40%.

⁽¹³⁾ L'indennizzo deve essere pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000.

⁽¹⁴⁾ Per vigilanza e guardiania del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall'Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di persona o persone provviste della particolare qualifica di guardia giurata. Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generale di "custodia o tutela delle opere" che si innesta sul significato più ampio di "cura e responsabilità". Detto onere comunque, ove previsto, dovrà essere congruo e compatibile con l'importo e la durata dei lavori e sarà compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari.

19.3-SC Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto o dall'Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato Speciale di Appalto.

19.4-SC Le indagini geognostiche aggiuntive

Non previsto

19.5-SC Le prove di carico e di verifica delle varie strutture

Non previsto

19.6-SC Le prove di verifica degli impianti,

Non previsto

19.7-SC Le spese per il personale di assistenza che l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dell'esecuzione, metta a disposizione di altre ditte o imprese incaricate dall'Amministrazione per l'esecuzione di lavori complementari od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.

Art. 20-SC

PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore prima dell'inizio della fornitura, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione della fornitura, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

Si richiama inoltre il D.Lgs.vo 3 agosto 2009, n. 106, integrativo e correttivo del D.Lgs.vo n. 81/2008 precedentemente citato.

Art. 21-SC

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura in appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 22% per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.

Art. 22-SC

VALUTAZIONE A MISURA E/O A CORPO E DEL COMPENSO A CORPO

22.1-SC Lavori a misura

Non previsti.

22.2-SC Lavori a corpo

Non previsti.

22.3-SC Lavori a corpo ed a misura

Non previsti.

22.4-SC Compenso a corpo

La valutazione della fornitura a corpo verrà fatta come indicato nel C.S.A.

rev. 03 settembre 2024

10

Art. 23-SC
ANTICIPAZIONE

L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura accertata dal Responsabile del procedimento, l'anticipazione del% sull'importo contrattuale, come prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà l'Amministrazione, a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, al pagamento degli interessi corrispettivi ⁽¹⁵⁾.

• (Ove previsto)

Art. 24-SC
PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di anticipata ultimazione della fornitura, sotto condizione che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all'Appaltatore, un premio di accelerazione di € 0,00 (Euro zero/00.) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione. Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di conto finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Art. 25-SC
REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO

25.1-SC Revisione dei prezzi

Ai sensi del C.d.A., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 26-SC
PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

26.1-SC Pagamenti in acconto

In conformità a quanto disposto dal Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo della fornitura raggiungerà la somma di **€ 480.000,00 (Euro quattrocentottantamila e centesimi zero)** al lordo del ribasso contrattuale. Tale importo, nel caso di sospensione di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione della fornitura, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per forniture eseguite in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

26.2-SC Pagamenti a saldo

La rata di saldo sarà pagata, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (tramite DURC) non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento, a norma del comma 3 dell'articolo citato, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà essere costituita alle condizioni previste del Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi del Codice.

Art. 27-SC
CONTO FINALE

La contabilità finale verrà redatta nel termine di 30 giorni dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità dovrà essere acquisita dall'Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

Art. 28-SC
CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello

⁽¹⁵⁾ Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140.
rev. 03 settembre 2024

svolgimento della fornitura, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal Regolamento e dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

- Responsabile del procedimento:
.....
- Direttore dell'esecuzione del contratto:
.....

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dell'esecuzione del contratto, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

Art. 29-SC **COLLAUDO**

Si richiamano sull'argomento le disposizioni di cui all'art. 116 e all'art. 13 della sezione III dell'allegato II.14 del Codice.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi uno (1) dalla data di ultimazione della fornitura e saranno portate a compimento nel termine di mesi due (2) **(16)** dall'inizio, con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 1, del Regolamento.

Art. 30-SC **CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE**

Nel caso che durante il corso della fornitura sorgano contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, verrà eseguita la particolare procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del C.d.A.

Art. 31-SC **ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.

Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di cui al citato art. 205 del C.d.A., l'Appaltatore potrà formulare apposite riserve, a norma dell'art. 191 del Regolamento, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dall'art. 190 dello stesso Regolamento. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso della fornitura ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

Art. 32-SC **DEFINIZIONE DELLE RISERVE**

Ai sensi del Codice degli Appalti, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi del Regolamento e dell'art. 26 del C.d.A., sono stati oggetto di verifica.

Art. 33-SC **ACCORDO BONARIO**

Qualora a seguito di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dell'esecuzione e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, valuterà l'ammissibilità delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo

(¹⁶) A norma dell'art. 141, comma 1 del Codice, il collaudo dei lavori deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla loro ultimazione (nei casi di particolare complessità previsti dal Regolamento, tale tempo viene esteso ad un anno). Nel caso di certificato di regolare esecuzione, lo stesso sarà emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione.

raggiungimento del limite di valore, quindi si opererà secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti.

Art. 34-SC
TRANSAZIONE

Ai sensi e nelle modalità previste dal Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile.

Art. 35-SC
ARBITRATO

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 205 del C.d.A. possono essere deferite ad arbitri.

Art. 36-SC
GIURISDIZIONE

Il Codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.

Art. 37-SC
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

37.1-SC Risoluzione del contratto

Si darà luogo alla risoluzione del contratto che nei casi di inadempimento dell'Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti del Codice degli Appalti. Pertanto, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto, nel caso in cui non vengano assunti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159.

La determinazione di risoluzione sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento che disporrà l'ulteriore procedura.

37.2-SC Recesso dal contratto

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e del Codice, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi da 3 a 6 dell'articolo citato.

- (Nel caso che la Regione interessata dai lavori abbia stipulato con il Ministero dell'Interno un "Protocollo di legalità")

Art. 38-SC
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del "Protocollo di Legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., la Regione, le Prefetture provinciali della Regione, l'INAIL e l'INPS in data e si impegna a rispettarne, per la parte di propria competenza, le clausole e gli obblighi in esso contenute.

* * *

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 38 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.

Redatto in copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

IL DIRIGENTE

.....

.....

.....

Per espressa accettazione, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 1341 e art. 1342 del Codice Civile, degli articoli da n. 1 a n. 38-SC.

L'APPALTATORE

.....